

SCHEMA DI REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

I CONTENUTI IN SINTESI

Capo I: Disposizioni generali

Ambito: il regolamento detta, in armonia col vigente quadro normativo statale e regionale, la disciplina generale sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali: definisce i destinatari, le condizioni generali per l'accesso, i diritti degli utenti, i principi in materia di tariffe dei servizi. Le sue disposizioni costituiscono il quadro all'interno del quale i singoli servizi, anche a seguito dell'attività di normazione posta in capo alla Giunta, troveranno la loro disciplina di dettaglio.

Servizio a carattere universale (artt. 5 e 6): a tutti i destinatari degli interventi sociali (art. 4) vengono garantiti l'orientamento nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali (Sportello Sociale) nonché la valutazione professionale dello stato di bisogno e la predisposizione del relativo PAI. L'ammissione alle prestazioni avviene in relazione allo stato di bisogno dei richiedenti e nei limiti delle risorse disponibili.

La carta dei servizi (Art. 7): è lo strumento con il quale il Comune descrive le modalità di accesso alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali e assume impegni sulla qualità dei servizi e sulle garanzie di partecipazione degli utenti.

Rapporti con il cittadino (art. 8): il Quartiere è la sede in cui il cittadino riceve informazioni e richiede l'assistenza dei servizi: il Comune si impegna, tramite la semplificazione delle procedure e la capacità di fornire risposte qualificate, complete ed integrate di orientamento, a porre il bisogno del cittadino al centro della propria azione.

Capo II: Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni

L'accesso (artt. 9, 10 e 11): può avvenire su richiesta dell'interessato o di un familiare, su iniziativa dei servizi (attività di prevenzione) o dell'autorità giudiziaria. L'individuazione del servizio o dei servizi da attivare passa attraverso la valutazione professionale dello stato di bisogno: spetta dunque di regola all'assistente sociale il compito di definire, partendo dal bisogno espresso dal richiedente, gli strumenti più idonei ad affrontare il caso.

Valutazione dello stato di bisogno (art. 12): L'art. 12 descrive le condizioni in presenza delle quali si ha una situazione di bisogno. La verifica dello stato di bisogno nel caso concreto rappresenta il fulcro della valutazione professionale dell'assistente sociale, il quale opererà sulla base dei criteri indicati al comma 4.

Determinazione della situazione economica (art. 13): Questo articolo costituisce la sede per delineare e razionalizzare il sistema dei parametri da utilizzare per classificare e graduare la capacità economica dei richiedenti. Si prevede che, ogni qual volta occorra valutare la capacità economica delle persone al fine dell'accesso ai servizi e per fissare la relativa tariffazione, si faccia riferimento all'ISEE: la previsione, oltre a costituire una rilevante semplificazione, si pone in armonia con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, l'adozione dell'Isee per l'accesso al sistema dei servizi socio assistenziali e socio sanitari e per la relativa tariffazione (in relazione all'ambito socio – sanitario i margini per l'applicazione dell'Isee sembrano in realtà assai ristretti, eccezion fatta per il suo utilizzo ai fini del calcolo della compartecipazione dell'utente alla quota di contribuzione a carico del Comune) presenta ancora diverse criticità: alcune derivanti dalla mancata adozione di atti normativi di rango secondario; altre dalla necessità di utilizzare con attenzione lo strumento in relazione alle diverse tipologie di servizio, facendo leva sui margini applicativi che residuano in capo al Comune.

Il regolamento individua, in relazione alle diverse tipologie di utenti, il nucleo familiare da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell'Isee (art. 13, comma 3). La Giunta sarà chiamata, nell'ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio, a definire le soglie Isee e gli ulteriori criteri di carattere sociale da applicare per l'accesso ai servizi e per la relativa tariffazione (Art. 13, comma 4).

Il PAI (artt. 15 e 16): definito a seguito della valutazione professionale, il PAI individua gli interventi necessari per affrontare le problematiche che il caso presenta. Le prestazioni in esso contenute saranno assicurate dal Comune o, qualora il richiedente non risulti in possesso delle condizioni previste, gli sarà fornito il necessario orientamento per reperirle sul mercato.

Il sistema tariffario (art. 16): tranne i casi di esenzione, i destinatari delle prestazioni sociali sono chiamati a partecipare alla copertura del costo delle stesse. Il sistema tariffario garantisce la sostenibilità delle tariffe in relazione alla capacità economica dei richiedenti ed è configurato in modo da non prevedere sbarramenti all'accesso dovuti al reddito. Il Comune, in caso di mancato pagamento della tariffa, sospende il servizio, senza però che ciò possa costituire un pericolo per la salute o la dignità dell'utente, e si attiva per soddisfare i propri crediti avvalendosi delle azioni previste dalla legge.

Capo III: Tipologie di servizi

Occorre individuare una chiave di classificazione generale delle prestazioni che l'amministrazione eroga al fine di ricomporre, in modo organico e razionale, quel sistema di prestazioni che appare oggi assai frammentato e stratificato.

Quella che si propone è una classificazione per famiglie omogenee di servizi: in questa sede vengono individuate le famiglie di servizi e definiti i tratti che le caratterizzano: quali i destinatari degli interventi, quali le finalità perseguite; si rinvia a successivi atti di Giunta la puntuale ricognizione dei singoli servizi appartenenti a ciascuna delle famiglie per le quali tale attività ricognitoria appare utile. Gli atti in questione verranno costruiti nel rispetto delle indicazioni di merito contenute nel regolamento, sì che la ricognizione potrà costituire occasione per semplificare e razionalizzare l'intero sistema delle prestazioni.

Capo IV: Promozione sociale e sussidiarietà

I servizi di comunità (art. 23): L'art. 23 esemplifica i c.d. servizi di comunità, ossia tipicamente caratterizzati dall'intervento di soggetti non istituzionali, e contempla per essi le medesime modalità di collaborazione previste dal vigente regolamento sulle libere forme associative. Viene inserita, con norma di carattere speciale, anche la previsione di modalità di collaborazione semplificate. In particolare, non si richiede l'emanazione di bandi pubblici, nei casi, adeguatamente motivati, in cui l'attività oggetto di collaborazione richieda particolari qualità del soggetto chiamato a svolgerla.

Coprogettazione (art. 24): L'art. 24 delinea il ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione del sistema locale del welfare, da realizzarsi innanzitutto attraverso il concorso alla definizione dei Piani di Zona. La norma contiene una disciplina di principio sulla coprogettazione degli interventi sociali, prevista dall'art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, quale strumento di coinvolgimento, attraverso istruttorie pubbliche, dei soggetti del terzo settore nella realizzazione di interventi innovativi e sperimentali. Si prevede la possibilità che, all'esito del confronto pubblico, siano sottoscritti accordi (di natura pubblicistica) con i soggetti senza scopo di lucro che si siano dichiarati disponibili, al fine della realizzazione degli obiettivi programmati di produzione ed erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali.

Capo V: Erogazione delle prestazioni sociali mediante accreditamento

Ambito: il capo V individua in termini generali oggetto e finalità, soggetti e procedure dell'accREDITAMENTO per l'erogazione delle prestazioni sociali. Sebbene a tutt'oggi manchi una disciplina regionale di attuazione delle previsioni dell'art. 38 della l.r. 2/2003 e dell'art. 23 della l.r. 4/2008 (relativo a servizi e strutture sociosanitari), rientra nell'ampia potestà regolamentare dell'ente locale di prevedere la possibilità del ricorso a tale istituto con riferimento a prestazioni sociali da individuarsi successivamente dal Consiglio comunale.

Procedimento per la concessione dell'accreditamento (art. 27): si impernia sull'emanazione di un bando pubblico, riservato a soggetti già operanti nel campo dei servizi alla persona nell'ambito del territorio comunale.

Rapporto tra il Comune ed il soggetto accreditato (artt. 28, 29, 30 e 32): si basa su due atti: l'accreditamento "istituzionale", con il quale si dispone l'inserimento della struttura accreditata nell'ambito organizzativo del sistema locale del welfare, e l'accordo contrattuale ("contratto di servizio"). Le prestazioni che il soggetto accreditato può fornire sulla base degli accordi, non sono acquisite dal Comune, ma sono rivolte alla collettività degli utenti. I due atti, quello organizzativo, l'accreditamento propriamente detto, e quello convenzionale, svolgono la funzione unitaria di abilitare il soggetto ad erogare le prestazioni agli utenti, nell'ambito di volumi massimi e di standard qualitativi concordati e soggetti a controllo. La natura giuridica di tali accordi non può essere ricondotta all'ambito dei contratti di appalto di servizi.

Buoni sociali (art. 31): si prevede anche la possibilità della concessione agli utenti da parte del Comune di titoli per l'esenzione parziale o totale dalla spesa per le prestazioni sociali, secondo l'indicazione dell'art. 40 della l.r. 2/2003, definiti "buoni sociali". I buoni sociali, attraverso i quali si garantisce la libertà di scelta degli utenti fra i soggetti erogatori accreditati, hanno validità limitata all'anno solare.